

N. 7538/2018 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2018

da

MARCHESE SAVINO elettivamente domiciliato in Monza, via Cavour, 2 presso lo studio dell'Avv. Roberto LOPA del foro di Monza che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

HIS VIGILANZA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Rhò, via Magenta,

convenuta contumace

OGGETTO: OGGETTO: pagamento retribuzione.

Conclusioni delle parti: la difesa del ricorrente concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16 luglio 2018, Marchese Savino ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 2908,06 a titolo di differenze retributive per il mancato computo degli scatti di anzianità e per le relative incidenze sugli istituti contrattuali.

La società resistente, benchè ritualmente vocata in giudizio, non si costituiva.



All'udienza del 22 novembre 2018, il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarava la contumacia della resistente.

Omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

Dopo la camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da Marchese Savino è fondata e, come tale, deve essere accolta.

Il medesimo ha dedotto di essere stato assunto dalla società convenuta in data 1 maggio 2015 a seguito di cambio appalto tra HIS Vigilanza e la società uscente Tre Com Security.

All'atto dell'assunzione presso la convenuta, era stato inquadrato nel IV livello CCNI Istituti Vigilanza privata con impegno della società di rinegoziare il livello da IV a IV Super. Veniva però mantenuta l'anzianità già maturata nel precedente rapporto e decorrente dal 6 dicembre 2010.

Il 1 luglio 2015, la società gli riconosceva il IV livello super.

Al contrario, non gli venivano riconosciuti i due scatti di anzianità maturati nonostante l'impegno assunto in sede di cambio appalto.

La denunciata omissione si pone in contrasto con quanto concordato in occasione del cambio appalto.

Ed, invero, il riconoscimento, per il sig. Marchese, di un'anzianità di servizio a decorrere dal 6 dicembre 2010, aveva, come conseguenza il maturare, da tale data, degli scatti di anzianità previsti dal CCNL di settore.

Quest'ultimo (art. 111) prevede sei scatti triennali di anzianità. Ne consegue che, partendo dalla data di assunzione (2010), il ricorrente aveva, al 2017, maturato due scatti di anzianità che, invece, non gli sono stati riconosciuti.

Tale omissione, priva di alcuna giustificazione, consente l'accoglimento della domanda quantificata in € 2908,06, somma sulla quale vanno computati gli interessi e la rivalutazione.

Non essendo stato citato l'Inps, non vi può essere condanna al versamento dei contributi sulle somme non pagate.

Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 1000 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.

P. Q. M.



1 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **accoglie** il ricorso e, per gli effetti, condanna la società convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma pari a euro 2908,06, il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo.

3) condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, spese che si liquidano in € 1000 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.

Milano 22 novembre 2018

Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA

